



## CAPITOLATO SPECIALE

**Affidamento in concessione del servizio di ristoro, mediante distributori automatici da installare presso le sedi degli uffici comunali.**

### Articolo 1 - Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici adibiti alla vendita di bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati presso le sedi degli uffici comunali.

### Articolo 2 - Numero dei distributori da installare

Il numero dei distributori automatici da installare in diverse sedi di uffici comunali è il seguente:

UBICAZIONE	NUMERO E TIPOLOGIA DISTRUBUTORI	NUMERO STIMATO UTENTI
Polo Culturale S. Agostino (Biblioteca, Musei, Sale conferenze) Corso Mazzini n.90	1 acqua naturale e gassata 1 bevande calde 1 bevande fredde ed alimenti	23 dipendenti + circa 150 utenti esterni giornalieri medi
Uffici Tecnici Palazzo Colucci (piano 1°) Corso Mazzini n. 307	1 bevande calde 1 bevande fredde ed alimenti	90 dipendenti + circa 50 utenti esterni giornalieri medi
Uffici Anagrafe, Servizi Sociali, ecc. Palazzo Via Giusti n. 5 (piano rialzato)	1 bevande calde 1 bevande fredde ed alimenti	60 dipendenti + circa 100 utenti esterni giornalieri medi
Palazzo dei Capitani (piano 2°) Piazza del Popolo	1 bevande calde 1 bevande fredde ed alimenti	37 dipendenti + circa 50 media utenti esterni giornalieri
Teatro Ventidio Basso Area uffici camerini e palcoscenico Via del Trivio n. 33	1 bevande calde 1 bevande fredde ed alimenti	6 dipendenti + circa 50 media utenti esterni giornalieri (compagnie, artisti, ecc)
Palazzo Arengo Palazzina "C" (ufficio ICI piano terra) Piazza Arringo n. 7	1 bevande calde 1 bevande fredde ed alimenti	129 dipendenti + circa 100 utenti esterni giornalieri medi
Palazzo Arengo Ufficio Segreteria Sindaco (piano 2°) Piazza Arringo n.7	1 bevande calde	11 dipendenti + circa 10 utenti esterni giornalieri medi
Sede Comando Polizia Municipale Via S. Pietro in Castello	1 bevande calde 1 bevande fredde ed alimenti	56 dipendenti
TOTALE	16 distributori	

Il concessionario avrà facoltà di installare ulteriori distributori nelle postazioni aggiuntive di seguito indicate:

UBICAZIONE	NUMERO E TIPOLOGIA DISTRUBUTORI	NUMERO STIMATO UTENTI
Uffici Tecnici Palazzo Colucci (piano 2°) Corso Mazzini n. 307	1 bevande calde 1 bevande fredde ed alimenti	quelli indicati per tutto l'edificio "Palazzo Colucci" nella precedente tabella
Palazzo Arengo Palazzina "B" (piano terra) Piazza Arringo n. 7	1 bevande calde 1 bevande fredde ed alimenti	quelli indicati per tutto l'edificio "Palazzo Arengo" nella precedente tabella
TOTALE	4 distributori	

L'esatta ubicazione dei distributori è riportata nelle planimetrie allegate al presente Capitolato.

Il concessionario si impegna a installare e gestire distributori automatici aventi caratteristiche tecniche adeguate al numero di possibili utenti riportato per ciascun sito.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere l'estensione del servizio presso altri edifici di proprietà comunale o sedi di servizi di interesse comunale.

Nel caso in cui il numero dei distributori dovesse subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso della durata del contratto, il canone ed il rimborso spese di cui al successivo articolo 4 subiranno delle variazioni proporzionalmente al nuovo numero dei distributori, ferme restando le condizioni di cui all'offerta economica.

### **Articolo 3 - Durata della concessione**

La concessione è rilasciata per il periodo di un anno, a titolo di sperimentazione, decorrente dalla data di stipulazione del contratto.

Alla scadenza la concessione potrà essere rinnovata per un ulteriore anno a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario è comunque tenuto a garantire il servizio anche dopo la scadenza del contratto fino all'individuazione del nuovo concessionario.

### **Articolo 4 - Canone occupazione spazi e rimborso spese consumi**

Per l'intero periodo della concessione, il concessionario deve versare al Comune:

- un canone annuo per l'occupazione degli spazi nei quali saranno installati i distributori, da determinarsi in base all'offerta presentata in sede di gara, in rialzo rispetto al canone minimo di € 100,00 per ogni distributore installato;
- un importo annuo forfettario fisso, a titolo di rimborso spese per il consumo di energia elettrica, quantificato in € 300,00 per ogni distributore installato.

### **Articolo 5 - Obbligatorietà dell'offerta**

La presentazione dell'offerta implica che il concorrente accetta tutte le condizioni riportate nel presente Capitolato.

L'offerta, da presentarsi entro il termine stabilito nel bando, avrà validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'articolo 1329 del Codice Civile, obbligando immediatamente la ditta offerente nei confronti del Comune.

Per il Comune, il rapporto obbligatorio nascerà solo con la stipulazione del contratto.

### **Articolo 6 - Installazione e gestione dei distributori**

La ditta concessionaria dovrà effettuare a propria cura e spese l'installazione e gli allacciamenti dei distributori nei siti indicati al precedente articolo 2, entro 15 giorni dalla stipula del contratto, utilizzando modelli compatibili con gli impianti elettrici esistenti nelle varie sedi comunali e collegandoli agli allacci/prese già in essere.

I distributori dovranno essere gestiti senza soluzione di continuità per tutta la durata del contratto.

Il concessionario sarà tenuto a:

- verificare l'ottimale funzionamento dei distributori;
- intervenire nel caso di segnalazione della necessità di rifornirli di prodotti;
- effettuare l'assistenza tecnica nel caso di segnalazione guasti;
- eseguire gli interventi di manutenzione in condizioni di sicurezza, durante gli orari di apertura degli edifici comunali;
- effettuare il rifornimento dei distributori in condizioni di sicurezza, dopo aver isolato la macchina da fonti di energia, durante gli orari di apertura degli edifici comunali;
- installare, a propria cura e spese, contenitori porta rifiuti per la raccolta differenziata e sostituirli qualora diventino inadatti allo scopo ed effettuare la pulizia delle zone immediatamente adiacenti ai distributori;
- rimuovere i distributori al termine del contratto.

Tutti gli interventi tecnici (installazione e manutenzioni) dovranno essere eseguiti da personale specializzato.

Nel corso del contratto il concessionario potrà sostituire i distributori installati con altri aventi pari o superiori caratteristiche, previa autorizzazione del Comune e fermo restando l'obbligo di fornitura dei prodotti di cui al successivo articolo 8.

Il Comune avrà l'obbligo di fornire l'energia elettrica necessaria per il funzionamento dei distributori.

Il Comune si riserva la facoltà di ordinare la rimozione dei distributori nel caso di frequenti difetti di funzionamento e per ragioni igienico-sanitarie, ovvero lo spostamento dei medesimi per qualsiasi motivo connesso con l'utilizzo degli spazi entro gli edifici in cui sono installati i medesimi distributori; il concessionario dovrà rimuovere o spostare, a propria cura e spese, i distributori entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune.

### **Articolo 7 - Caratteristiche dei distributori**

Su ogni distributore dovranno essere chiaramente indicati il numero identificativo del medesimo e le modalità per contattare via telefono, fax o e-mail la ditta per eventuali reclami, segnalazioni di guasti, segnalazioni di prodotti o resto esauriti.

I distributori automatici dovranno, inoltre:

- essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle attrezzature elettriche, nonché di prevenzione incendi, di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- rispettare le norme CEI EN 60335 - Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita;
- segnalare chiaramente l'eventuale assenza di moneta per il resto;

- segnalare chiaramente l'eventuale indisponibilità del prodotto.

## **Articolo 8 - Caratteristiche dei prodotti e stoccaggio**

Il concessionario dovrà assicurare la fornitura ai distributori, senza soluzione di continuità per tutta la durata del contratto, delle bevande calde, delle bevande fredde, degli alimenti preconfezionati e di prodotti freschi confezionati a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza alimentare ed aventi una *shelf-life* non superiore a 6-7 giorni.

I prodotti dovranno essere di prima qualità, di rinomanza nazionale e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari.

Su ogni distributore automatico devono essere ben visibili le etichette indicanti la marca, la composizione, le modalità di conservazione dei prodotti oggetto di distribuzione.

I distributori dovranno consentire l'erogazione almeno dei seguenti prodotti:

### **Bevande calde**

Caffè espresso (almeno gr. 7 miscela per erogazione)

Caffè decaffeinato (almeno gr. 7 di miscela per erogazione; contenuto di caffeina non superiore a 0,10%)

The (almeno gr. 14 polvere per erogazione)

Cioccolata (almeno gr. 25 cacao in polvere per erogazione)

Cappuccino (almeno gr. 10 latte in polvere e almeno 7 gr. di caffè per erogazione)

Latte (almeno gr. 10 latte in polvere per erogazione)

La percentuale di arabica presente nella miscela di caffè non deve essere inferiore al 90%.

### **Bevande fredde**

Acqua minerale naturale e gassata (bottiglie PET) da 50 cl

Bibite in lattina o bottiglie PET (es. coca-cola, aranciata, the, chinotto, ecc.) da 25/33 cl

Succhi di frutta senza zucchero aggiunto in brik o bottiglia PET da circa 20 cl

### **Alimenti confezionati (snacks dolci e salati)**

Snack tipo wafer/biscotti

Snack tipo croissant

Snack tipo barrette al cioccolato

Snack tipo patatine

Snack tipo crackers/schiacciatine

### **Alimenti freschi in monoporzione**

Panino farcito anche in aria trattata (peso minimo gr. 100)

Tramezzino anche in aria trattata (peso minimo gr. 80)

Yoghurt naturale/alla frutta (peso min. gr. 125)

Cestelli di verdura fresca (es. insalate miste: ciotola che contiene anche un kit completo di forchettina e bustine monodose di sale, olio extra vergine d'oliva ed aceto), di marche di prima qualità

Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione delle composizione e della data di scadenza, nonché rispettare la normativa di legge in vigore.

I prodotti freschi che - proprio in quanto tali - devono essere consumati entro un breve termine di scadenza, saranno, al fine di impedirne inutili sprechi, sottoposti ad un monitoraggio indicativamente

mensile ed il concessionario potrà, per esigenze di carattere stagionale, proporre l'erogazione di ulteriori prodotti informandone preventivamente il Comune.

I prodotti freschi dovranno essere confezionati a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza alimentare ed avere, nei casi previsti, una *shelf-life* non superiore a 6-7 giorni.

Il concessionario potrà inserire nei distributori anche altri prodotti, oltre a quelli sopra elencati.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere al concessionario l'inserimento di ulteriori prodotti nel corso della concessione.

Lo stoccaggio e la conservazione a magazzino dei prodotti utilizzati nei distributori dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al Reg. CE n. 852/2004 e s.m.i.; il concessionario dovrà, in particolare, possedere Autorizzazione sanitaria o Certificato, rilasciati dall'Autorità Sanitaria o da altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al predetto Regolamento CE, del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori.

### **Articolo 9 - Controlli**

Il Comune si riserva la facoltà di sottoporre, una o più volte nel corso del contratto, ad analisi tecniche di laboratorio, presso le autorità sanitarie competenti, i prodotti forniti dal concessionario, al fine di verificare l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e l'adempimento di quanto stabilito nel presente capitolato.

### **Articolo 10 - Obblighi ed oneri generali a carico del concessionario**

Il concessionario sarà tenuto a:

- consegnare, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura, una copia del proprio manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema di H.A.C.C.P. (analisi dei rischi e di controllo dei punti critici) previsto specificamente dal D.Lgs. n. 193/07 e s.m.i.; il manuale dovrà prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti;
- rifornire i distributori con prodotti conformi alla vigente normativa in materia;
- assumersi ogni responsabilità per i danni a persone e cose, sia di proprietà comunale che di terzi, derivanti dalla concessione.

### **Articolo 11 - Esenzione responsabilità del Comune**

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dalla concessione.

Il Comune non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai distributori, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici ecc. riguardanti i medesimi.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità in ordine ai mancati pagamenti della ditta concessionaria nei confronti dei fornitori della merce a lui destinata.

### **Articolo 12 - Modalità di pagamento del canone**

Il concessionario dovrà corrispondere l'importo annuo complessivo per l'installazione e la gestione dei distributori (risultante dalla sommatoria del canone occupazione spazi offerto in sede di gara e del

rimborso spese consumi forfettario fisso, moltiplicati per il numero dei distributori installati, pari a 16 oltre quelli facoltativi) in due rate semestrali anticipate di uguale importo.

Il canone di concessione dovrà essere versato presso la Tesoreria del Comune entro 20 giorni dall'inizio di ogni semestre.

Il mancato pagamento del canone entro i termini comporterà l'applicazione della penale di cui al successivo articolo 15, salva la facoltà del Comune di incamerare la cauzione di cui al successivo articolo 18 e/o di revocare la concessione ai sensi dell'articolo 17.

### **Articolo 13 - Obblighi verso dipendenti**

Il concessionario dovrà rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed infortunistiche, assumendone gli oneri relativi.

In particolare, il concessionario si impegna ad attenersi a quanto riportato nel D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

### **Articolo 14 - Cessione del contratto, affitto di azienda e subappalto**

Il concessionario non può, in tutto o in parte, cedere il contratto, cedere o affittare l'azienda o sub-concedere l'installazione e la gestione dei distributori, a pena di risoluzione del rapporto, con conseguente incameramento della cauzione e risarcimento di ogni danno ulteriore conseguente.

### **Articolo 15 - Penali**

Qualora, per qualsiasi motivo imputabile al concessionario, l'installazione o la gestione dei distributori non avvenga nel rispetto di quanto stabilito nel presente capitolato, il Comune applicherà le penali di seguito specificate, previa contestazione scritta dell'inadempienza, trasmessa anche a mezzo fax:

- € 100,00 per ogni prodotto di cui sia stata verificata difformità rispetto a quanto previsto all'art.10;
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di pagamento del canone di cui all'art.12;
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'installazione o nell'asportazione dei distributori ai sensi dell'art.6;
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche per l'esecuzione degli interventi di assistenza tecnica, di cui alla proposta progettuale presentata dal concessionario;
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche per l'esecuzione degli interventi di rifornimento di prodotti ai distributori, di cui alla proposta progettuale presentata dal concessionario.

In ogni caso, il Comune si riserva di revocare la concessione e di rivalersi sulla cauzione qualora il concessionario, appositamente diffidato, persista nell'adempimento anche dopo le contestazioni.

### **Articolo 16 - Polizza assicurativa**

Prima della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà produrre copia di adeguata polizza assicurativa per un massimale non inferiore a € 500000,00 (cinquecentomila/00) a copertura del rischio di incendio o di altri danni causati ai beni del Comune per il cattivo funzionamento dei distributori, nonché a copertura di qualsiasi tipo di danno che dovessero subire persone o cose in conseguenza dell'uso dei distributori.

## **Articolo 17 - Revoca della concessione**

Il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- mancato pagamento dei canoni;
- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- segnalazione di tre inadempienze;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- cessione del contratto;
- cessione o affitto dell'azienda, sub-concessione installazione e gestione dei distributori automatici;
- cessazione dell'attività, concordato preventivo o fallimento del concessionario.

La revoca avrà effetto decorso un mese dall'apposita comunicazione senza che il concessionario possa accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di ulteriori danni, per i quali il Comune si avvarrà anche della cauzione versata, ferma restando la necessità che anche dopo l'avviso il servizio sia effettuato.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di revocare la concessione, in tutto o in parte, per motivi di interesse pubblico, dietro preavviso di almeno tre mesi.

## **Articolo 18 - Cauzione definitiva**

Prima della stipula del contratto il concessionario, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dovrà costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/06.

Nel caso di inadempienza del concessionario (compreso il caso di mancato pagamento del canone) o di revoca della concessione, il deposito cauzionale potrà essere incamerato in tutto o in parte a titolo di penale, salvo il diritto del Comune al risarcimento di eventuali maggiori danni. Il concessionario dovrà reintegrare il deposito cauzionale entro 10 giorni dal ricevimento del relativo avviso.

Il deposito cauzionale resterà vincolato per l'intera durata del contratto, comprese eventuali proroghe, e verrà restituito dopo la definizione di ogni pendenza concernente il contratto medesimo.

La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 cod. civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

## **Articolo 19 - Spese contrattuali**

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al contratto saranno a carico del concessionario.

## **Articolo 20 - Foro competente**

Foro competente per ogni eventuale controversia è quello di Ascoli Piceno.

## **Art. 21 - Disposizioni di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato nei documenti di gara e ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.